



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 32 DEL 26-03-2014

OGGETTO: RD N.147 DEL 9 GENNAIO 1927 – ART. 35 – REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2009.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DANIELA MASTRONARDI

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
Il Direttore
MICHELE COLITTI

Campobasso, 26-03-2014

ALLEGATI	N. 1
----------	------

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE

VISTA la legge regionale 8 Aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007;

VISTO il RD n. 147 del 9 gennaio 1927, con cui veniva approvato il regolamento speciale per l'impiego di gas tossici;

VISTI in particolare, gli artt. n. 35 e n. 36 del succitato RD n. 147/27 che disciplinano la revisione, revoca e sospensione delle patenti di abilitazione all'uso di gas tossici;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2014, pubblicato nella G.U. del 12 marzo 2014 n. 59, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2009;

RITENUTO necessario assicurare lo svolgimento dei compiti rimessi alla Regione in applicazione della normativa vigente e per effetto del Decreto Ministero Salute del 13 gennaio 2014;

LETTA la L.R. n. 7 del 8 aprile 1997 e s.m.i. e sue delibere applicative;

DETERMINA

1. è disposta la revisione di tutte le patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2009;
2. i titolari di patente soggetta a revisione devono presentare domanda – *secondo facsimile – allegato n. 1* - alla Direzione Generale per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Toscana n. 9 – Campobasso – entro il **31 ottobre 2014**;
3. la domanda deve contenere l'indicazione delle generalità del candidato e l'autocertificazione relativa ai seguenti dati personali:
 - residenza e, se diverso, domicilio;
 - non aver riportato condanne penali o, in caso contrario indicare quali.

La domanda deve essere, inoltre, corredata da:

3. b) due fotografie uguali esercenti, formato tessere, firmate sul retro;
3. c) patente/i soggetta/e a revisione;

3. d) fotocopia di documento di identità valido;
4. non verrà dato corso alle revisioni delle patenti le cui domande non siano corredate di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3;
5. il titolare di patente soggetto a revisione che continui nell'impiego di gas tossici con patente scaduta incorre nella revoca della stessa, ai sensi dell'art. 36, comma primo, punto 2 del RD n. 147 del 9 gennaio 1927;
6. nelle more della revisione del documento di che trattasi, gli interessati, a dimostrazione della titolarità della patente, possono avvalersi di copia autenticata dell'originale della stessa;
7. di procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di false dichiarazioni si applicheranno le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
8. di stabilire che:
 - su richiesta del titolare, il ritiro della patente, possa essere effettuato da terzi muniti di opportuno atto di delega del medesimo;
 - gli adempimenti consequenziali saranno effettuati dalla competente Struttura della Direzione Generale per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
 - il presente atto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
DOTT. ANTONIO LASTORIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82